II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue municipali

COM(89) 518 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 novembre 1989)

(90/C 1/10)

Questo testo completa la proposta di direttiva pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 300 del 29 novembre 1989.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 s,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nella sua risoluzione del 28 giugno 1988 (1), il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte che garantiscano ad ogni livello il necessario trattamento delle acque cittadine di scarico;

considerando che l'inquinamento dovuto ad un trattamento insufficiente delle acque reflue in uno Stato membro influenza spesso altri Stati membri; e che dunque, in conformità con l'articolo 130, paragrafo 4, è necessaria un'azione a livello delle Comunità;

considerando che, per evitare ripercussioni nocive sull'ambiente, dovute allo scarico di acque reflue municipali trattate in maniera inadeguata, occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario;

considerando che nelle aree sensibili occorre prevedere un trattamento di maggior intensità e che in ambienti marini meno sensibili si potrebbe invece ritenere sufficiente il trattamento primario;

considerando che per le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e per lo smaltimento di acque reflue e fanghi di depurazione municipali provenienti da apposite unità di trattamento occorrerebbe prevedere un sistema di autorizzazioni;

considerando che, qualora le acque reflue industriali risultino equivalenti, per natura, alle acque reflue municipali, requisiti analoghi a quelli previsti per il trattamento di queste ultime dovrebbero essere applicati agli scarichi diretti delle acque reflue industriali;

considerando che si dovrebbe promuovere il riciclaggio dei fanghi di depurazione; che la loro utilizzazione in agricoltura dovrebbe essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio (2), e che, infine, l'immersione di fanghi in mare dovrebbe gradualmente cessare;

considerando che occorre controllare gli impianti di trattamento, le acque e i terreni recipienti, al fine di sorvegliare i procedimenti impiegati e di garantire che lo scarico di acque reflue non abbia ripercussioni nocive sull'ambiente;

considerando che l'informazione del pubblico mediante la pubblicazione di relazioni e la possibilità di ottenere tutte le informazioni e i dati relativi al controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali rivestono un'enorme importanza;

considerando che l'elaborazione di programmi nazionali da parte degli Stati membri e la loro presentazione alla Commissione garantiranno il coordinamento delle misure che dovranno essere adottate ai fini del conseguimento degli scopi della presente direttiva;

considerando che, per migliorare ed accelerare l'applicazione pratica della presente direttiva, il contenuto tecnico degli allegati dev'essere, ove necessario, definito rapidamente o modificato e che, per facilitare l'applicazione

(1) GU n. C 209 del 9. 8. 1988, pag. 3.

(2) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6.

delle misure necessarie a tale scopo, si dovrebbe prevedere una procedura uniforme per l'istituzione di un sistema di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per facilitare ulteriormente l'applicazione della presente direttiva, il comitato dovrebbe, in qualità di organo consultivo, assistere la Commissione per qualsiasi questione, rientrante nel quadro dei poteri esecutivi di quest'ultima, che gli verrà sottoposta;

considerando l'opportunità che la Commissione adotti provvedimenti volti a favorire la reciproca collaborazione degli Stati membri nella formazione di personale e nello scambio di informazioni tecnico-scientifiche, al fine di migliorare l'efficacia del trattamento delle acque reflue municipali;

considerando che gli Stati membri possono adottare misure più severe di quelle previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne le disposizioni relative al trattamento delle acque reflue municipali e le questioni connesse.

Essa ha lo scopo di evitare ripercussioni nocive sull'ambiente, provocate dagli scarichi di acque reflue municipali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni figuranti nell'allegato I.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le aree comunali siano provviste di reti fognarie per le acque reflue municipali, al più tardi il 31 dicembre 1998.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato II A. Tali requisiti possono essere definiti o emendati secondo la procedura stabilita dall'articolo 18.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine di cui all'articolo 3, le acque reflue municipali che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un procedimento equivalente, nei seguenti casi:

— per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali di 2 000 o più e.p.;

— per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali di 10 000 o più e.p.

2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali descritti al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti previsti all'allegato II B. Tali requisiti possono essere definiti o modificati conformemente alla procedura stabilità dall'articolo 18.

3. Il carico espresso in e.p. va calcolato in base al carico giornaliero massimo per un impianto di trattamento, nel corso di un anno, escludendo situazioni inconsuete, quali ad esempio i casi di precipitazioni intense.

Articolo 5

1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri identificano, al più tardi il 31 dicembre 1991, le aree sensibili, secondo i criteri stabiliti nell'allegato III.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 3, le acque reflue municipali che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dell'immissione in aree sensibili, ad un trattamento più completo di quello descritto all'articolo 4, nei seguenti casi:

— per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali con 2 000 o più e.p.;

— per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali con 10 000 o più e.p.

3. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili, ad intervalli non superiori ai quattro anni.

4. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali descritti al paragrafo 2 devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato II B. Tali requisiti possono essere definiti o modificati secondo la procedura stabilita dall'articolo 18.

Articolo 6

1. Per il conseguimento degli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono individuare, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, aree meno sensibili, secondo i criteri stabiliti nell'allegato III.

2. Gli scarichi di acque reflue municipali in acque costiere situate nelle zone di cui al paragrafo 1 possono essere sottoposti ad un trattamento meno completo di quello previsto dall'articolo 4, purché:

— tali scarichi siano almeno sottoposti ad un trattamento primario;

— studi approfonditi comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

3. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda ad una reidentificazione delle aree meno sensibili, ad intervalli non superiori ai 4 anni.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 3, le acque reflue municipali che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, nei seguenti casi:

— per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali con meno di 2 000 e.p.;

— per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali con meno di 10 000 e.p.

Articolo 8

Lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrino acque soggette alle conseguenze negative provocate dagli scarichi di acque reflue municipali provenienti da un altro Stato membro può notificare tale situazione allo Stato membro responsabile e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro da cui provengono gli scarichi provvede all'identificazione degli scarichi nocivi effettuati nel proprio territorio e prende le misure del caso, come se le acque qualitativamente deteriorate rientrassero nella propria giurisdizione.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di trattamento delle acque reflue municipali descritti agli articoli da 4 a 7 siano progettati e costruiti in modo da garantire prestazioni sufficienti, in condizioni climatiche normali. La progettazione degli impianti dovrà tener conto delle variazioni stagionali del carico.

Articolo 10

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, l'immissione di acque reflue industriali in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue municipali sia subordinato ad autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente.

2. Le autorizzazioni devono tenere conto dei requisiti di cui all'allegato II C. Tali requisiti possono essere definiti o modificati secondo la procedura stabilita dall'articolo 18.

3. Le autorità competenti provvedono inoltre affinché le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 risultino conformi alle disposizioni previste dalle altre direttive comunitarie pertinenti.

4. Le autorità competenti provvedono a riesaminare tali autorizzazioni ad intervalli non superiori ai 4 anni, così da potere, fra l'altro, tener conto di nuovi accordi internazionali.

Articolo 11

1. Le autorità competenti provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 3, lo smaltimento di acque reflue e di fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue municipali sia subordinato ad autorizzazione.

2. Le autorizzazioni relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue municipali ed effettuati conformemente a quanto disposto dal paragrafo 1 precisano i mezzi atti a soddisfare ai requisiti previsti nell'allegato II B. Tali requisiti possono essere definiti o modificati secondo la procedura stabilita dall'articolo 18.

3. Le autorità competenti provvedono affinché tali autorizzazioni siano riesaminate ad intervalli non superiori ai 4 anni.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 3, le acque reflue industriali:

— che risultino di natura simile alle acque reflue municipali;

— che non siano immesse in impianti di trattamento per le acque reflue municipali, prima di essere scaricate in acque recipienti,

siano considerate, ai fini della presente direttiva, come acque reflue municipali e siano soggette alle disposizioni previste in proposito dalla presente direttiva.

Articolo 13

1. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue dovrebbero essere, se possibile, riciclati. La loro utilizzazione a fini agricoli deve avvenire conformemente alle disposizioni della direttiva 86/278/CEE. I metodi di smaltimento dovrebbero rendere minimo l'impatto ambientale.

2. Entro il termine previsto dall'articolo 3, gli Stati membri devono mettere fine all'immersione di fanghi in mare, mediante scarico da navi, mediante condutture, ovvero con altri mezzi.

3. Fino alla cessazione degli scarichi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché:

— la quantità totale di residuo secco presente nei fanghi scaricati in mare non aumenti;

— la quantità di sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili ivi contenute sia progressivamente ridotta, in modo da ottemperare anche ad altri accordi internazionali vigenti.

Articolo 14

1. Le autorità competenti sorvegliano:

— gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato II B;

— la quantità e la composizione dei fanghi.

2. Le autorità competenti sorvegliano le acque ricettrici degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue municipali e degli scarichi diretti ai sensi dell'articolo 12, al fine di verificare l'assenza di ripercussioni ambientali nocive.

3. In caso di scarichi soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 e di eliminazione di fanghi soggetti alle disposizioni dell'articolo 13, gli Stati membri effettuano controlli e studi, allo scopo di verificarne l'innocuità dal punto di vista ambientale.

4. Gli Stati membri conservano le informazioni raccolte dalle autorità competenti nel conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 e qualsiasi altro elemento informativo attinente; essi ne danno comunicazione alla Commissione, entro 3 mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta.

5. Gli orientamenti per l'effettuazione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere definiti secondo la procedura stabilita dall'articolo 18.

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, le seguenti informazioni relative agli impianti di trattamento delle acque reflue municipali siano, su apposita richiesta, rese celermente accessibili al pubblico, in forma chiara e comprensibile:

— Un elenco — eventualmente corredato di cartine per localizzare scarichi particolari — in cui si specifichi il tipo di trattamento utilizzato;

— Le autorizzazioni per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali in acque o terreni recipienti, nonché per l'immersione di fanghi in mare;

— I risultati delle operazioni di controllo sia degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali, sia della quantità e della composizione dei fanghi;

— I risultati delle operazioni di controllo delle acque di ricevimento degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali e degli ambienti marini in cui vengono scaricati i fanghi.

2. L'attività di informazione di cui al paragrafo 1 è definita nei dettagli dalle autorità competenti.

3. Per quanto riguarda il terzo trattino del paragrafo 1, la popolazione del luogo viene informata nel modo più appropriato, ad esempio mediante pubblicazione nei giornali locali, affissione di manifesti in luoghi pubblici o negli uffici dell'ente operativo preposto.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, annualmente, le autorità competenti pubblichino e divulghino un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue municipali e dei fanghi nell'area di loro competenza. I rapporti sono trasmessi alla Commissione dagli Stati membri non appena pubblicati.

Articolo 16

1. Gli Stati membri elaborano, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, un programma esauriente per l'applicazione della presenta direttiva.

2. Entro il termine previsto dal paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative ai loro programmi.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri forniscono alla Commissione un aggiornamento delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate sulla base di quanto stabilito nell'allegato IV. Le modalità previste per la presentazione di tali informazioni e l'allegato stesso possono essere elaborati e modificati secondo la procedura stabilita dall'articolo 18.

5. Gli Stati membri conservano ogni informazione utile, che mettono a disposizione su apposita richiesta della Commissione.

6. La Commissione esamina e valuta le informazioni attinenti alla presente direttiva e pubblica una relazione ad intervalli regolari.

Articolo 17

1. È istituito un comitato di regolamentazione, qui di seguito chiamato il «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, con il compito di elaborare e modificare quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11 e 16.

2. Il comitato assiste inoltre la Commissione su qualsiasi questione che essa gli sottopone. In tal caso, il comitato agisce in qualità di organo consultivo e senza procedere a votazione.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 19

Qualora si riveli necessario, uno o più Stati membri possono individualmente o congiuntamente adottare misure più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 20

1. Gli Stati membri provvedono affinché il personale incaricato della progettazione, della costruzione e della gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali e delle attrezzature connesse, nonché del relativo supporto tecnico-scientifico sia in possesso di qualifiche adatte allo svolgimento di tali compiti.

2. La Commissione può consultare il comitato su misure intese ad assistere gli Stati membri nell'instaurazione di un rapporto di reciproca collaborazione per quanto riguarda la formazione del personale, ad ogni livello, o tramite qualsiasi altra iniziativa atta a promuovere il miglioramento del funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali e delle attrezzature connesse.

Articolo 21

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Le disposizioni adottate in virtù del paragrafo 1 fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. *Trattamento appropriato:* il trattamento delle acque reflue municipali mediante un procedimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità delle acque recipienti agli obiettivi della presente direttiva o di altre direttive comunitarie pertinenti.

2. *Rete fognaria:* un sistema di condotte per la raccolta e la canalizzazione delle acque reflue municipali verso gli appositi impianti di trattamento.

3. *Acque reflue domestiche:* acque reflue provenienti dalle abitazioni e preminentemente di origine umana.

4. *Eutrofizzazione:* arricchimento dell'acqua dovuto ad un carico di nutrienti — in particolar modo, composti dell'azoto e del fosforo — che provoca una veloce proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo effetti indesiderati sull'equilibrio degli organismi e sulla qualità delle acque interessate.

5. *Acque reflue industriali:* acque reflue diverse da quelle domestiche e dalle acque urbane di superficie.

6. *Area comunale:* area di abitazioni sufficientemente concentrate ove le acque reflue municipali possono essere facilmente raccolte e canalizzate verso appositi impianti di trattamento.

7. *Acque reflue municipali:* miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque urbane di superficie che confluiscono nella rete fognaria.

8. *Impianto di trattamento delle acque reflue municipali:* unità ove viene effettuato il trattamento delle acque reflue municipali, prima della loro immissione in acque o terreni recipienti.

9. *e.p. (equivalenti persone):* il carico organico degradabile, avente un fabbisogno biochimico di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) di 60 g O_2.

10. *Trattamento primario:* trattamento delle acque reflue municipali mediante procedimento fisico che comporti il deposito dei solidi organici sospesi, ovvero mediante altri procedimenti in cui il BOD 5 delle acque reflue da trattare sia ridotto, in percentuale, del 20/40 %.

11. *Trattamento secondario:* trattamento delle acque reflue municipali mediante un procedimento comprendente il trattamento biologico con deposito secondario.

12. *Fanghi:* i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali o dalle fosse settiche.

ALLEGATO II

REQUISITI RELATIVI ALLE ACQUE REFLUE MUNICIPALI

A. Reti fognarie

Per le reti fognarie vanno prese in considerazione le prescrizioni attuali e future relative al trattamento delle acque reflue.

La progettazione delle reti fognarie va effettuata adottando le tecniche migliori, tenendo conto, in particolare:

— del volume e delle caratteristiche delle acque reflue municipali,

— della prevenzione di eventuali fuoriuscite,

— della limitazione dell'inquinamento delle acque ricettrici, dovuto a precipitazioni eccezionali o al cattivo funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue.

B. Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali ed immessi in acque recipienti

1. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono rispondere ai requisiti relativi alla composizione e alla riduzione percentuale dei parametri, figuranti nella tabella 1.

2. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione devono rispondere ai requisiti relativi alla composizione e alla riduzione percentuale dei parametri, figuranti nella tabella 2.

3. Requisiti più severi, o relativi a parametri diversi da quelli figuranti nelle tabelle 1 e/o 2, vanno applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito dalle altre direttive pertinenti.

4. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da potere prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue che vi confluiranno sia dei liquami trattati, prima della loro immissione nelle acque recipienti.

C. Acque reflue industriali

Le acque reflue industriali immesse in reti fognarie e convogliate verso impianti di trattamento di acque reflue municipali devono essere sottoposte, ove necessario, a pretrattamento, al fine di:

— proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento,

— garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati,

— garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati,

— garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano effetti nocivi sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle altre direttive comunitarie,

— permettere che i fanghi vengano scaricati senza pericolo in altri ambienti recipienti.

TABELLA 1

Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali di cui agli articoli 4 e 5. Vanno applicati i valori della concentrazione media o della percentuale di riduzione

Parametri	Espressione dei risultati	Massima concentrazione media giornaliera	Percentuale di riduzione	Metodo di riferimento per la misurazione
Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD_5 a 20 °C) senza nitrificazione (1)	mg/l O_2	25	70-90	Determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 gg a 20 °C ± 1 °C, in compleoscurità. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione
Fabbisogno chimico di ossigeno (COD)	mg/l O_2	100	75 (2)	Metodo del potassio bicromato
Totale solidi sospesi	mg/l	30		— Filtraggio attraverso membrana filtrante di 0,45 µm. Essicazione a 105 °C e calcolo del peso — Centrifugazione (per almeno 5 minuti, con accelerazione media di 2 800/3 200 g), essicazione a 105 °C e calcolo del peso

(1) Questo parametro può essere sostituito dai seguenti: carbonio organico totale (COT), o fabbisogno totale di ossigeno (DTO), nel caso in cui si possa stabilire una relazione tra il BOD_5 e il parametro sostitutivo. Tale relazione va controllata ogni sei mesi.

(2) Percentuale minima di riduzione.

TABELLA 2

Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale

Parametri	Espressione dei risultati	Massima concentrazione media giornaliera	Percentuale di riduzione	Metodo di riferimento per la misurazione
Fosforo totale	mg/l P	1 (1)	80	Spettrofotometria di assorbimento molecolare
Azoto totale	mg/l N	10 (2)	80	Spettrofotometria di assorbimento molecolare

(1) Concentrazione media giornaliera.

(2) Concentrazione media annua; la concentrazione giornaliera non dovrebbe superare i 20 mg/l.

ALLEGATO III

CRITERI DI INDENTIFICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E MENO SENSIBILI

A. **Aree sensibili**

Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari, acque costiere e mari già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.

Per individuare la sostanza nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione, la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampie aree comunali, si dovrà provvedere ad eliminare anche l'azoto;

ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque costiere e marine con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccole aree comunali sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da aree comunali più estese rendono invece necessari interventi di riduzione del fosforo e dell'azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione;

b) acque dolci di superficie destinate alla fornitura di acqua potabile che, in assenza di specifici interventi protettivi, potrebbero contenere più di 50 mg/l di nitrati;

c) aree in cui il trattamento previsto dall'articolo 4 risulta inadeguato per la protezione dell'ambiente o per l'impiego di acqua a fini specifici, ovvero che necessitano di un trattamento diverso da quello previsto dall'articolo 4 al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio, nonchè alle altre disposizioni internazionali;

d) aree che, per il loro patrimonio floro-faunistico, sono considerate di alto valore ecologico ed altre aree importanti dal punto di vista scientifico o della protezione della natura.

B. **Aree meno sensibili**

Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente marino su cui lo scarico di acque reflue non ha effetti ecologici nocivi, per particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più specificamente idrauliche.

Nell'individuare le aree meno sensibili, gli Stati membri devono tener conto del rischio di un'eventuale diffusione degli scarichi in aree adiacenti in cui un simile apporto può avere effetti nocivi dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri devono, in tal caso, individuare la presenza di aree sensibili anche al di fuori della loro giurisdizione.

Ai fini dell'individuazione delle aree meno sensibili, vanno tenute in considerazione:

a) le baie aperte e le altre acque costiere e marine con un buon ricambio idrico, non soggette ad eutrofizzazione o ad una riduzione d'ossigeno, ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conseguenza dello scarico di acque reflue municipali;

b) le aree marine costiere per il cui uso specifico non si richiede un alto livello di trattamento delle acque reflue municipali ivi scaricate.

ALLEGATO IV

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI

La Commissione stabilisce i metodi e le modalità di presentazione dei programmi nazionali.

I programmi conterranno in particolare i seguenti elementi:

1) Un'illustrazione sintetica delle disposizioni adottate per il trattamento delle acque reflue municipali e degli interventi previsti ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

2) Un'illustrazione breve e dettagliata delle strategie nazionali adottate, inclusi i principali orientamenti, le scadenze previste per i singoli interventi e qualsiasi altra informazione pertinente. Saranno presi in considerazione periodi di 5 anni.

3) Informazioni relative ai costi del programma, inclusi gli investimenti fissi e le spese d'esercizio per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue municipali e dei fanghi.

4) Un'identificazione delle aree sensibili e meno sensibili, con acclusa una breve descrizione ed apposite cartine che ne consentano la localizzazione.

5) Una breve illustrazione dell'attuale apporto di acque reflue municipali nelle acque interne, negli estuari, nelle acque costiere e nei terreni. In caso di dati insufficienti, le valutazioni saranno effettuate sulla base delle informazioni desponibili.

6) Qualsiasi altro elemento che, a giudizio della Commissione, potrebbe apportare un contributo all'applicazione della presente direttiva.

7) Se possibile, tabelle, cartine e tutto quanto possa semplificare la presentazione dei dati.